



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N.68

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 ottobre 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO D'ALTRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCESCO D'ALTRI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2012/13 della LND, punto 14, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la società SSD Riccione Calcio 1929 entro il ventesimo giorno successivo alla stipula;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013;
- considerata la memoria difensiva in atti del 16 agosto 2013 integrata con quella del 23 settembre 2013.

Ritenuto che:

- nella specie, non è interamente decorso il termine di prescrizione di cui all'articolo 25 CGS;
- il riferimento al CU N. 1 SS 2012/2013 LND contenuto nell'atto di deferimento in luogo del richiamo al CU N. 1 SS 2011/2012 LND costituisce mero errore materiale del tutto irrilevante ai fini della presente decisione come emerge da una lettura d'insieme dello stesso deferimento;
- l'accordo economico sottoscritto dal deferito ha ad oggetto l'attività di allenatore della prima squadra come risulta: I) dal tenore letterale dello stesso ove è espressamente specificato che la società affidava al sig. D'Altri Francesco la conduzione tecnica della prima squadra in qualità di allenatore; II) dagli elementi emersi nel corso della fase istruttoria sviluppatasi nell'ambito del Collegio Arbitrale (vedi osservazioni dello stesso deferito riportate nella parte motiva della decisione del collegio); III) in ogni caso il deferito godeva (e tuttora gode) della sola qualifica di allenatore di terza categoria in ambito federale;
- pertanto incombeva sul deferito l'obbligo del deposito dell'accordo economico

P.Q.M.

dispone l'applicazione al sig. **FRANCESCO D'ALTRI** della squalifica fino al **31/12/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE FIDANZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30.10.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FELICE FIDANZA** della squalifica fino al **31/12/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO LA CAVA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SERGIO LA CAVA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento a quanto prescritto dal C.U. N. 52 del 10.08.2011 e dal C.U. N. 201 del 22.05.2012 stagione sportiva 2011/12 della LND per aver omesso il deposito dell'accordo economico con la società ASD Battipagliese presso il Dipartimento Interregionale della LND;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2013;
- considerata la memoria difensiva del deferito del 24/09/2013

Ritenuto che:

- la responsabilità del deferito risulta documentalmente comprovata

P.Q.M.

dichiara il sig. **SERGIO LA CAVA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO PALERMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PIETRO PALERMO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art 9, comma 1, dello stesso codice ed in violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver concordato con un dirigente accompagnatore della società e con il calciatore Ranalli Martino di schierare quest'ultimo, sebbene squalificato, inserendolo nella distinta di una gara con maglia n. 8 in luogo del fratello Ranalli Mirko;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2014.
- Ritenuto che:
- i fatti risultano ammessi dallo stesso deferito in occasione delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale in data 2 maggio 2013

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO PALERMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MIGGIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE MIGGIANO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il suddetto, nel corso della sua attività di allenatore presso la ASD Punto Foggia, agito su spazi virtuali di identità e credenziali femminili, "Miky Morelle" e "Roberta La Neve", invitando diversi adolescenti tesserati per la società suddetta a compiere atti sessuali come descritto nella documentazione in atti;
- visto che il deferito è stato sospeso in via cautelare con ordinanza del 5 agosto 2013, successivamente rinnovata fino al 4 ottobre 2013;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Ritenuto che:

- la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale e depositata nel presente procedimento nonché dalle ulteriori indagini svolte dalla stessa Procura Federale;
- i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l'accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale ivi compresa la proposta di preclusione

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE MIGGIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **anni 5** con **preclusione** alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Firenze, 4 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera